



Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

**Oggetto: Misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti sul territorio comunale da applicare dal 1 gennaio 2024 al 30 aprile 2024.**

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell'11.11.2004;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" – conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni e di inversione Termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazione di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;
- già in data 19 dicembre 2013, è stato sottoscritto un accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino in parola. A tale riguardo, la Regione del Veneto con provvedimento della Giunta Regionale nr. 2283 del 10/12/2016 e n. 2811 del 30/12/2013 ha approvato e ratificato il suddetto accordo;
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso ufficialmente in data 05/06/2017 lo schema di Accordo, nel quale sono state recepite le modifiche richieste dalle Regioni del Bacino in parola – allegato A della Delibera di Giunta Regionale n.836 del 06/06/2017;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06.06.2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 16/10/2018 demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ (Tavoli Tecnici Zonali);
- con Deliberazione n.238 del 02/03/2021 di Giunta Regionale è stato definito il programma delle limitazioni al traffico, sui territori comunali per gli anni 2021, 2022 e 2023;
- con Delibera di Giunta Comunale n.74 del 30 marzo 2021 è stato approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2021 della Corte di Giustizia europea, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021. Indirizzi per il recepimento ai fini dell'applicazione sul territorio comunale.

---

Direttore Ing. Simone Agrondi- Dirigente Ing. Roberto Di Bussolo  
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Scolaro  
Responsabile dell'istruttoria: Sig.ra Addolorata Longo  
Viale Ancona 59/63 Mestre – Venezia  
[mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it](mailto:mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it)



- il punto 5 della Delibera di Giunta Comunale n.74 del 30/03/2021 stabilisce "che qualora pervenga da parte della Regione Veneto, nel triennio 2021 – 2023 comunicazione di adozione di atti o provvedimenti che dispongono ulteriori misure straordinarie per il contenimento della qualità dell'aria diverse o aggiuntive rispetto alle presenti, le disposizioni regionali verranno parimenti recepite dall'Amministrazione comunale;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1045 del 23/09/2023 la Regione del Veneto ha aderito al progetto "MOVE- IN" (monitoraggio veicoli inquinanti) approvato dalla Regione Lombardia, finalizzato ad introdurre una modalità innovativa per il controllo delle emissioni degli autoveicoli inquinanti attraverso il monitoraggio delle percorrenze, e per il monitoraggio e sull'uso effettivo del veicolo e sullo stile di guida adottato;
- con deliberazione della Giunta Regionale n.1279 del 25/10/2023 è stato approvato l'Accreditamento dei Telematic Service Provider in attuazione del progetto "MoVe-In" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1045 del 23/08/2022. Approvazione avviso pubblico per manifestazione di interesse e schema di protocollo d'intesa;
- con successivo Decreto n.230 del 20/11/2023 la Giunta Regionale del Veneto – il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha approvato i documenti tecnici correlati all'attuazione del progetto "MoVe-In" in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n.1279 del 25/03/2023;

#### Considerato che:

- con ordinanza dirigenziale n.546 del 09/09/2021 "Misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici da applicare fino al 2023.", sono state definite le condizioni di circolazione per le diverse categorie di veicoli in relazione al livello di concentrazione degli inquinanti in atmosfera fino all'anno 2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.278 del 21/12/2023 l'Amministrazione ha approvato l'estensione delle misure disposte della deliberazione n.74/2021 fino al 30/04/2024 e approvato l'adesione al progetto "MoVe-In" di cui alla D.G.R.V. n.1045/2023 e successivo Decreto Regionale n.230/2023;

**Riconosciuto che** l'adesione al progetto "MoVe-In" non produce effetti in caso di concentrazione di inquinanti tali da attuare livello di allerta Arancio e Rosso su apposita comunicazione di ARPAV;

- in data 11/12/2023 nell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale di Venezia sono stati illustrati i benefici dell'adesione al progetto "MoVe-In" approvato dalla Regione;

**Ravvisata pertanto** la necessità di dare attuazione ai contenuti della deliberazione di Giunta Comunale n.278 del 21/12/2023;

#### Visti:

- l'Ordinanza Dirigenziale n. 546 del 09/09/2021 "Misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici da applicare fino al 2023";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.278 del 21/12/2023;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2) lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;

---

Direttore Ing. Simone Agrondi- Dirigente Ing. Roberto Di Bussolo  
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Scolaro  
Responsabile dell'istruttoria: Sig.ra Addolorata Longo  
Viale Ancona 59/63 Mestre – Venezia  
[mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it](mailto:mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it)



- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

## ORDINA

### REGOLAMENTARE LA CIRCOLAZIONE, SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ:

#### 1. Nessuna allerta livello VERDE valido dall' 8 gennaio 2024 e fino al 30 aprile 2024:

- 1.1. divieto di circolazione nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:
  - 1.1.1. ciclomotori e motoveicoli Euro 0;
  - 1.1.2. autoveicoli ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 e 1;
  - 1.1.3. autoveicoli ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4;
  - 1.1.4. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0 e 1;
  - 1.1.5. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4;

#### 2. Allerta livello 1 ARANCIO valido dall' 7 gennaio 2024 e fino al 30 aprile 2024:

- 2.1. divieto di circolazione dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:
  - 2.1.1. ciclomotori e motoveicoli Euro 0 e 1;
  - 2.1.2. autoveicoli ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0, 1 e 2;
  - 2.1.3. autoveicoli ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;
  - 2.1.4. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2;
  - 2.1.5. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4;

#### 3. Allerta livello 2 Rosso valido dal 1° gennaio 2024 e fino al 30 aprile 2024:

- 3.1. divieto di circolazione dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:30 alle ore 18:30 per le seguenti categorie di veicoli:
  - 3.1.1. ciclomotori e motoveicoli euro 0 e 1;
  - 3.1.2. autoveicoli ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0, 1 e 2;
  - 3.1.3. autoveicoli ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;

---

Direttore Ing. Simone Agrondi- Dirigente Ing. Roberto Di Bussolo  
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Scolaro  
Responsabile dell'istruttoria: Sig.ra Addolorata Longo  
Viale Ancona 59/63 Mestre – Venezia  
[mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it](mailto:mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it)



- 3.1.4.veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2;
- 3.1.5.veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4;
- 3.2. divieto di circolazione per i veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2, N3, alimentati a disel Euro 5 dalle ore 08:30 alle ore 12:30.
- 4. Divieto dal 1 gennaio 2024 al 30 aprile 2024 di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, per gli autoveicoli in corrispondenza di particolari impianti semaforici e/o di passaggi a livello di treni o locomotive con motore a combustione.**
- 5. L'ambito territoriale, di cui alla planimetria allegata, sul quale si applicano le limitazioni sopra descritte sono le strade di competenza comunale della terraferma ad eccezione dei tratti indicati nella tavola allegata per il raggiungimento delle aree a parcheggio.**
- 6. I livelli di allerta 1 ARANCIO e 2 ROSSO si attivano in relazione al superamento dei limiti di concentrazioni di PM10 nell'aria. A tal fine ARPAV provvede ad emanare e diffondere agli uffici comunali preposti (Settore Autorizzazioni e Servizi Ambientali) apposita informativa inerente al superamento dei limiti nonché a comunicare l'avvenuto rientro nei limiti di norma.**
- 7. Il presente provvedimento è da ritenersi sospeso, qualora comunicato dai preposti uffici comunali (si veda il punto 6), in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale.**
- 8. Derghe e/o esenzioni alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello VERDE:**
- 8.1. veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio - gas metano;
- 8.2. autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- 8.3. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- 8.4. veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
- 8.5. veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;



- 8.6. veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
- 8.7. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- 8.8. veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
- 8.9. veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- 8.10. veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);
- 8.11. veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- 8.12. veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- 8.13. veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
- 8.14. autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
- 8.15. veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- 8.16. veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- 8.17. veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;
- 8.18. veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione (modulo allegato):

- 8.19. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- 8.20. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- 8.21. veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;

---

Direttore Ing. Simone Agrondi- Dirigente Ing. Roberto Di Bussolo  
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Scolaro  
Responsabile dell'istruttoria: Sig.ra Addolorata Longo  
Viale Ancona 59/63 Mestre – Venezia  
[mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it](mailto:mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it)



- 8.22. veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- 8.23. veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 KW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;
- 8.24. veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
- 8.25. veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (vedi modulistica allegata);
- 8.26. veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa - impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti, di chiara identificazione (logo della società);
- 8.27. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- 8.28. veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
- 8.29. veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
- 8.30. veicoli che aderiscono al progetto "MoVe-In" di cui alla D.G.R.V. n.1045/2023 e successivo Decreto Regionale n.230/2023;

Sono fatte salve le prescrizioni comunali vigenti relative alle ZTL e alle modalità di carico e scarico delle merci.

### **9. Dereghe/esenzioni alle limitazioni al traffico valide in occasione dei livelli di allerta ARANCIO e ROSSO:**

Tutte le deroghe di cui al punto 8, fatta eccezione per quelle di cui al punto 8.10, 8.23 e 8.30, che sono sostituite come di seguito indicate:

- 9.1. veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 4 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- 9.2. veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti residenti nel Comune di Venezia che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;
- 9.3. la deroga per i veicoli che aderiscono al progetto "MoVe-In" non produce effetti in caso di attuazione dei livelli di allerta ARANCIO e ROSSO. Per tali veicoli vige il divieto di circolazione;

### **10. Prescrizioni a carattere generale:**

- 10.1. costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessive della segnaletica da parte dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti;

---

Direttore Ing. Simone Agrondi- Dirigente Ing. Roberto Di Bussolo  
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Scolaro  
Responsabile dell'istruttoria: Sig.ra Addolorata Longo  
Viale Ancona 59/63 Mestre - Venezia  
[mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it](mailto:mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it)



10.2. l'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, esecutrice degli interventi sulla viabilità oggetto di regolamentazione con il presente provvedimento, sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata;

10.3. i lavori di segnaletica saranno eseguiti a cura dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal 1 gennaio 2024 e fino al 30 aprile 2024 secondo i periodi indicati ai punti precedenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, della prescritta segnaletica stradale. La presente ordinanza è pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Venezia e potranno eventualmente essere poste in essere dall'Amministrazione ulteriori e diverse modalità di pubblicizzazione.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltre all'Area Lavori Pubblici e al Corpo di Polizia Locale, di apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti.

È fatto obbligo, a tutti gli utenti della strada, di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Mestre, 22 dicembre 2023

IL DIRIGENTE  
Ing. Roberto Di Bussolo (\*)

Comune di Venezia  
Data: 22/12/2023, OR/2023/0000938

(\*) *Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."*

Direttore Ing. Simone Agrondi- Dirigente Ing. Roberto Di Bussolo  
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Scolaro  
Responsabile dell'istruttoria: Sig.ra Addolorata Longo  
Viale Ancona 59/63 Mestre - Venezia  
[mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it](mailto:mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it)